





# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Fornitura di scarpe antinfortunistiche per il personale dipendente di Acquedotto del Fiora SpA







# **INDICE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	. 3
ARTICOLO 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	. 3
ARTICOLO 3 -OFFERTA TECNICA e CAMPIONATURA	. 3
ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL' APPALTO E PAGAMENTO	. 4
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
ARTICOLO 6 - CONSEGNE E PENALI	4
ARTICOLO 7 - D.LGS 231/2001	5
ARTICOLO 8 - PRIVACY E RISERVATEZZA	5
ARTICOLO 9 - NORMA ISO 37001 E POLITICA ANTICORRUZIONE	7
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO	7







#### 1-OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il personale dipendente di Acquedotto del Fiora S.p.A. Le scarpe antinfortunistiche richieste sono:

- · Una scarpa alta invernale (calzatura di sicurezza alla caviglia);
- · Una scarpa bassa estiva.

Nella tabella di seguito si riportano le necessità PRESUNTE.

Tipo scarpa	Totale Scarpe	
SCARPA ESTIVA		140
SCARPA INVERNALE (Alte)		180
	320	

Sulla base del numero del personale attualmente dipendente, le scarpe sopra descritte dovranno essere fornite nelle seguenti quantità e taglie: 38 - 48

Tali calzature dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- NORMATIVA:
  - o marcatura "CE" quale dispositivo di IIa categoria;
  - o conforme alla norma UNI EN ISO 20345 con i seguenti livelli protettivi: S3-SRC;
- IDROREPELLENTE;
- PUNTALE: in alluminio;
- SOLETTA: anatomica, estraibile
- CALZATA: Mondopoint 11 o superiore.

Non saranno accettate scarpe di cui non sarà possibile riscontrare tutte le predette caratteristiche.

# ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del Dlgs 36/2023; e nello specifico dell'Art. Art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" istituito ai sensi del d.lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187,con invito rivolto a operatori economici iscritti e qualificati in idonea classe e categoria secondo quanto disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it)

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta sarà quello del minor prezzo .

#### **ARTICOLO 3 - OFFERTA e CAMPIONATURA**

# L'OFFERTA ECONOMICA sarà aggiudicata al minor prezzo.

Costituita, dalla documentazione redatta in lingua italiana sottoelencata:

- 1. Dichiarazione di conformità CE;
- 2. Nota informativa del fabbricante in conformità;
- 3. Scheda tecnica riportante la descrizione di dettaglio delle singole componenti da cui si possa







evincere la corrispondenza ai parametri tecnici richiesti.

In sede di offerta, il concorrente dovrà fornire anche campionatura dell'articolo oggetto della stessa; tale campionatura dovrà consistere in **un paio di scarpe di taglia 43** e dovrà pervenire in **un collo chiuso e sigillato, separatamente dal resto della documentazione di gara**, con sopra indicata, oltre alla denominazione/ragione sociale dell'Impresa, la seguente dicitura:

"CAMPIONATURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 2023 - C.A. UFFICIO ACQUISTI e LOGISTICA c/o SEDE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA - VIA MAMELI, 10 - GROSSETO - CAP 58100 - NON APRIRE".

La Campionatura dell'Impresa risultata aggiudicataria verrà trattenuta da AdF, mentre i campioni delle Imprese offerenti verranno regolarmente restituiti a partire dal giorno successivo del termine ultimo utile per la proposizione di ricorsi da parte delle Imprese non aggiudicatarie. A tal fine, ciascun concorrente non aggiudicatario dovrà provvedere ad inviare proprio corriere per il ritiro dei campioni nelle condizioni di prove effettuate, ad esclusive spese e cura.

#### ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL' APPALTO E PAGAMENTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è pari ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00) I.V.A. esclusa di cui 0,00 oneri per la sicurezza.

L'importo indicato dovrà intendersi come corrispettivo che Acquedotto del Fiora Spa sottoscriverà nel contratto generato dalla presente procedura; l'offerta economica sarà intesa come ribasso da applicare ad ogni singolo lotto di fornitura legato a ordine di acquisto.

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture a 60 giorni fine mese data fattura.

# ARTICOLO 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa aggiudicataria della fornitura riceverà, suddivisi singolarmente per i vari centri di costo aziendali regolari buoni d'ordine a quantità complessive e con allegati i rispettivi nominativi e relative taglie per singolo dipendente.

# **ARTICOLO 6 – CONSEGNE E PENALI**

Il Committente si riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto Quadro in relazione al Fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, (call off) senza nessun vincolo sulle quantità totali.

Adf non sarà obbligato in nessun modo ad effettuare ordini al solo fine di raggiungere la capienza dell'Accordo Quadro e che l'Operatore Economico non avrà nulla a pretendere.

L'operatore economico al ricevimento dell'Ordine Calloff dovrà effettuare la consegna entro e non oltre 15 gg lavorativi.

Dopo la consegna dei materiali, l'Azienda si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle scarpe fornite con le caratteristiche del campione proposto in sede di offerta e nel caso si verificassero delle discordanze verranno restituiti e sostituiti a spese e cura della Impresa.

In caso di ritardata o parziale consegna, Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'Impresa si impegna a **sostituire entro 15 gg lavorativi** franco ns. magazzini e sedi (indicati di seguito) tutte le scarpe che risultassero difettose, non rispondenti a quanto richiesto o di taglie diverse da quelle comunicate.







In caso di ritardo nella sostituzione delle scarpe, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Le spedizioni dovranno avvenire franco ns. Sedi e precisamente:

- · MAGAZZINO SIENA: Via della Pace, 93 Località Renaccio Siena (SI)
- · MAGAZZINO GROSSETO: Via Giordania, 69 Grosseto (GR)

# Art. 7 D.LGS 231/2001

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali

collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lqs. n. 231/01.

2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Comportamentale adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Comportamentale darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure

interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

### **Art. 8 PRIVACY E RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url ttps://www.fiora.it/informativaprivacy. html#AF.Il DPO è raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.







Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano: - relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i knowhow

- e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti; segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e

tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio

diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni







### Art. 9 Norma ISO 37001 e Politica Anticorruzione

Le PARTI del presente contratto ritengono essenziale agire con integrità e trasparenza, adottando una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni pratica corruttiva ed a questo scopo operano in conformità alla Politica anticorruzione di ADF.

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte del contraente si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Il contraente a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2016. Il contraente si rende disponibile a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit specifici da parte delle funzioni di controllo interno di ADF, al fine di valutare l'efficacia delle misure anticorruzione adottate.

Nessuno dei dipendenti delle PARTI, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

Tutto il contratto deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili.

I dipendenti delle PARTI, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle PARTI allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include

pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente contratto e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari in conformità con la legislazione applicabile.

#### Art.10 - Risoluzione automatica del contratto.

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o
  rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione
  da parte della Committente;
- venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;







- 3. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 5. qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 6. mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 7. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 8. violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 9. violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 10. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 11. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 12. accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 13. occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 14. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 15. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.
- 16. violazioni della politica anticorruzione adottata da ADF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.
- 17. pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con







18. funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai

sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. Art. 122 del d.lgs. 36/2023 Allegato II.14;

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.